

GRAN LOGGIA
DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI

STATUTO

DALLA SEDE DELLA GRAN LOGGIA

MCML

A.:G.:D.:G.:A.:D.:U.:

MASSONERIA UNIVERSALE

COMUNIONE ITALIANA

LIBERTA' – UGUAGLIANZA - FRATELLANZA

GRAN LOGGIA

DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO

DECRETO N° 1

**NOI PRESIDENTE DELLA GRAN LOGGIA
DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO**

vista la Deliberazione dell'Assemblea Nazionale, attuata per referendum il giorno 10 dicembre 1950, con la quale è stato approvato lo Statuto del Rito Simbolico Italiano;
visto l'Art. I delle Disposizioni Transitorie dello stesso Statuto;

ABBIAMO DECRETATO E DECRETIAMO:

Art. Unico

*Lo Statuto del Rito Simbolico Italiano annesso al presente Decreto entra in vigore da oggi.
I Maestri Liberi Muratori aderenti ai Rito Simbolico Italiano hanno l'obbligo di rispettarlo e di farlo rispettare.*

Dato dalla Sede della Gran Loggia il giorno 31 del mese di Dicembre dell'anno 1950 E . V

**IL GRAN SEGRETARIO
PIERO BRONDI**

**IL PRESIDENTE
RENATO PASSARDI**

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI
DEL
RITO SIMBOLICO ITALIANO

Il Rito Simbolico Italiano, costituito nello spirito delle più pure ed antiche tradizioni della Massoneria italiana, conferma i “Cinque Punti della Fratellanza” dei Liberi Muratori, annessi alla seguente Dichiarazione di Principi come parte integrante ed inscindibile.

Il Rito Simbolico Italiano, in quanto si attiene particolarmente alla sua dottrina e al suo metodo, fonda il proprio ordinamento sui seguenti Principi essenziali:

I.

L'attribuzione del Grado di Maestro presume il raggiungimento della Perfezione Massonica.

II.

La Sovranità Massonica risiede esclusivamente nel popolo dei Maestri Liberi Muratori.

III.

Gli uffici rituali sono tutti elettivi e temporanei.

I “CINQUE PUNTI DELLA FRATELLANZA” DEI LIBERI MURATORI

I.

La Società dei Liberi Muratori è un'unione di Uomini Liberi e di buoni costumi, affratellati da sentimenti di mutua stima ed amicizia; diretti da principi velati da Simboli ed illustrati da Allegorie.

Gli insegnamenti di questi principi e l'educazione particolare che ne scaturisce, vengono compiuti nelle Logge con lo studio degli emblemi, delle Tradizioni e con la pratica delle cerimonie proprie dell'Arte Reale.

II.

La Libera Muratoria riconosce e venera un Essere Supremo sotto il nome di Grande Architetto dell'Universo; ha per massime fondamentali: Conosci te stesso; Ama il prossimo tuo come te stesso.

Essa propugna la Libertà di Coscienza ed il Libero Esame, e perciò richiede da tutti i suoi Adepti il rispetto delle opinioni altrui, e vieta loro ogni discussione che possa turbare il lavoro e l'armonia delle Logge, le quali debbono essere un Centro permanente di Unione Fraterna tra persone buone, leali e probe, un Legame Segreto fra tutti coloro che sono animati da sincero amore per il Vero, il Bello ed il Buono.

III.

La Libera Muratoria ha per scopo il perfezionamento morale dell'Umanità, e per mezzo la diffusione e la pratica di una vera Filantropia; l'elevazione morale, intellettuale e materiale di tutti gli uomini ai quali Essa aspira di estendere i legami d'Amore e di Solidarietà fraterni che uniscono tutti i Liberi Muratori sulla superficie della Terra.

Il Libero Muratore ha per divisa : Fa' agli altri ciò che vorresti che da altri fosse fatto a te.

Tenendo in più gran conto i valori morali, la Libera Muratoria non ammette privilegi di classi sociali, ed onora il Lavoro in tutte le sue forme; riconosce in ogni Uomo il diritto di esercitare senza ostacoli e senza restrizioni le facoltà sue purché non violi quelle degli altri, e sia in armonia coi supremi interessi della Patria e dell'Umanità.

Essa crede che i Doveri ed i Diritti debbano essere uniformi per tutti, affinché nessuno si sottragga all'azione della Legge che li definisce; e che ogni Uomo debba partecipare, in ragione del proprio lavoro, al godimento dei prodotti, risultato di tutte le forze sociali poste in attività.

IV.

La Libera Muratoria non riconosce alcun limite alla ricerca del Vero ed al Progresso

Umano; essa ritiene che i sistemi etici, filosofici e politici non siano che delle manifestazioni e dei metodi differenti, ma pur concorrenti ad uno stesso fine, della Legge universale che presiede in tutte le sfere dell'esistenza.

Perciò s'interdice ogni politica d'azione esterna effettuata da Essa come corpo, ma lascia ai suoi Adepti ampia libertà d'azione nel mondo profano, secondo la loro coscienza, sul terreno religioso, filosofico e politico senza dar loro alcuna parola d'ordine.

V.

Le Logge sono i luoghi particolari dove si riuniscono i Liberi Muratori e nei quali essi apprendono ad amare ed a servire la Patria e l'esercizio della loro Arte, che è l'arte della vita; ed a pensare, a volere ed a vivere come Uomini completamente formati e padroni di sé, nello spirito della Patria e dell'Umanità.

Risvegliare e fortificare questo spirito, contribuire con esso a perfezionare l'Umanità nella persona di ogni Fratello, preparare e sostenere gli Uomini nella loro ascensione, tale è lo scopo dei lavori delle Logge.

STATUTO
DEL
RITO SIMBOLICO ITALIANO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Rito Simbolico Italiano è una Fratellanza di Maestri Liberi Muratori, costituita in perfetta parità di diritti e di doveri, per collaborare alla diffusione dei principi massonici confermati nella “ Dichiarazione di Principi ” all'atto della sua costituzione.

Art. 2

Il Rito Simbolico Italiano non impone ai propri aderenti una nuova iniziazione, ma richiede soltanto una promessa di fedeltà ai Principi ed all'Autorità che presiede l'Ordinamento Rituale.

Art. 3

Il Rito Simbolico Italiano svolge la sua opera per mezzo dei seguenti Corpi Rituali:

1. Collegi dei Maestri Architetti.
2. Logge Regionali.
3. Gran Loggia del Rito Simbolico Italiano.

Le riunioni rituali dovranno svolgersi in un Tempio massonico, arredato secondo le regole riportate nel Rituale del Rito.

TITOLO II

DEL COLLEGIO DEI MAESTRI ARCHITETTI

Art. 4

Il Collegio dei Maestri Architetti può costituirsi, previo rilascio della Bolla di Fondazione, da parte della Gran Loggia, in ogni Oriente ove risiedono almeno sette Maestri Liberi Muratori aderenti al Rito.

Art. 5

Il Collegio dei Maestri Architetti lavora a somiglianza della Camera di Mezzo con Rituale approvato dalla Gran Loggia.

Art. 6

I Maestri Liberi Muratori, dipendenti dalla Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori (Grande Oriente d'Italia), possono presentare domanda per l' ammissione al Collegio dei Maestri Architetti del proprio Oriente.

Ove nel proprio Oriente, non esista un Collegio di Maestri Architetti, la domanda potrà essere diretta al Collegio dei Maestri Architetti, più vicino.

La domanda deve essere convalidata da due Maestri Architetti regolarmente iscritti al Collegio..

I Maestri appartenenti ad altri Riti, debbono provare di essere sciolti dall'obbedienza all'Autorità che li dirige.

Art. 7

Sulle domande di ammissione il Collegio dei Maestri Architetti delibera a maggioranza, con unica votazione, ed a scrutinio segreto, in una delle sedute successive a quella in cui la domanda di ammissione è stata presa in considerazione.

La votazione sarà eseguita con palle bianche e rosse.

Se alla votazione le palle rosse risultano superiori al terzo dei votanti, la domanda resta sospesa e potrà essere riproposta dopo sei mesi. Agli ammessi sarà rilasciato dalla Gran Loggia apposito Diploma di riconoscimento.

Art. 8

Il Collegio dei Maestri Architetti ammette, in qualità di visitatori, alle proprie sedute i Maestri regolarmente iscritti in altri Collegi di Maestri Architetti.

I Maestri Architetti visitatori hanno diritto al voto, salvo che nelle questioni di Finanza e nella elezione dei Dignitari..

Art. 9

Il Collegio dei Maestri Architetti è diretto da un Seggio di Dignitari così composto:

1. Presidente.
2. Primo Sorvegliante - Vice Presidente.
3. Secondo Sorvegliante.
4. Oratore.
5. Segretario
6. Tesoriere.
7. Cerimoniere.

Art. 10

Il Collegio dei Maestri Architetti, nella Tenuta ordinaria del mese di luglio di ogni anno, elegge il Seggio dei Dignitari, dopo l'approvazione della relazione morale e del rendiconto dell'esercizio scaduto.

Nomina pure il Tribunale di cui all' art. 53.

In una Tenuta successiva avrà luogo l'installazione del Dignitari che sarà fatta dal Presidente della Loggia Regionale o da un suo Delegato.

Art. 11

Il Collegio dei Maestri Architetti si raduna di regola una volta al mese, in Tenuta ordinaria.

La convocazione straordinaria può essere fatta dal Presidente quando lo ritenga opportuno, oppure quando gli sia invitato dal Presidente della Loggia Regionale per la trattazione di questioni di carattere generale.

La convocazione straordinaria può essere richiesta, con motivazione scritta, da un numero di Maestri Architetti Membri il Collegio non minore del quinto degli iscritti.

Art. 12

Il Collegio dei Maestri Architetti ha i seguenti compiti:

1. eleggere i propri Dignitari,
2. eleggere i propri delegati alla Loggia Regionale dalla quale esso dipende;
3. eleggere i propri rappresentanti all'Assemblea Nazionale;
4. proporre la terna per la elezione del Presidente della Gran Loggia;
5. nominare il Tribunale di cui all' art. 53;
6. intensificare ed elevare la dottrina dei Maestri Architetti in rapporto specialmente allo studio della Simbologia Massonica e alla conoscenza di tutti gli ordinamenti a carattere iniziatico di ogni tempo e di ogni paese;
- b) curare la diffusione del Rito nella propria giurisdizione;
- c) prendere l' iniziativa per l' esame di tutte le questioni di carattere

morale, sociale, politico, culturale, umanitario, interessanti la propria giurisdizione, e, ove occorra, affidarne lo studio a Commissioni Rituali permanenti o temporanee;

- d) studiare le questioni ad esso affidate dalla Loggia Regionale o dalla Gran Loggia;
- e) stabilire forme di assistenza morale e materiale ai Fratelli, alle loro Famiglie, ai profani, e alle Istituzioni Umanitarie;

Art. 13

Il Collegio dei Maestri Architetti non può deliberare su proposte nella seduta stessa in cui vengono presentate e su proposte non iscritte all'ordine del giorno, salvo casi di urgenza riconosciuti da almeno due terzi dei presenti.

TITOLO III
DELLA LOGGIA REGIONALE

Art. 14

La Loggia Regionale è costituita di regola, previo rilascio della Bolla di Fondazione da parte della Gran Loggia, nell'Oriente considerato Capoluogo della Regione dello Stato.

Con deliberazione della Gran Loggia, potrà essere stabilita altra sede, qualora nell'Oriente considerato Capoluogo non concorrano le condizioni per la istituzione di una Loggia Regionale, come pure potrà essere assegnata ad essa una giurisdizione particolare.

Art. 15

La Loggia Regionale è costituita da membri di diritto e Membri elettivi.

Sono Membri di diritto i Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti dipendenti.

Sono Membri elettivi i rappresentanti dei dipendenti Collegi di Maestri Architetti, in ragione di uno per ogni cinque Membri del Collegio.

I Membri di diritto fanno parte della Loggia Regionale *“pro tempore”*, i Membri eletti per un biennio.

Art. 16

La Loggia Regionale ammette, in qualità di visitatori, alle proprie Tenute i Maestri Architetti facenti parte di altre Logge Regionali.

I visitatori hanno diritto al voto, salvo che nelle questioni di finanza e nella elezione dei dignitari.

Art. 17

La Loggia Regionale è governata da un Seggio di Dignitari, così composto:

1. Presidente.
2. Primo Sorvegliante - Vice Presidente.
3. Secondo Sorvegliante.
4. Oratore.
5. Segretario
6. Tesoriere.
7. Cerimoniere.

Art. 18

La Loggia Regionale, ogni biennio, nella Tenuta ordinaria del mese di agosto, elegge il Seggio dei Dignitari.

Nomina poi il Tribunale di cui all'art. 53.

In una Tenuta successiva avrà luogo la installazione del Seggio dei Dignitari che sarà fatta dal Presidente della Gran Loggia o da un suo delegato.

Art. 19

La Loggia Regionale si raduna di regola ogni due mesi.

La convocazione straordinaria può essere fatta dal Presidente quando lo ritenga opportuno, oppure se invitato dal Presidente della Gran Loggia per la trattazione di questioni di carattere generale interessanti la vita massonica e la vita nazionale.

La convocazione straordinaria avrà luogo anche su richiesta motivata scritta, da un numero di suoi Membri non minore del quarto.

Art. 20

La Loggia Regionale ha i seguenti compiti principali:

8. eleggere i propri Dignitari;
9. eleggere i propri delegati alla Gran Loggia;
10. nominare il Tribunale di cui all'Art. 53;
11. rappresentare, difendere e diffondere il Rito nella Regione;
12. trattare tutte le questioni massoniche e tutti i problemi della vita profana in rapporto alla propria giurisdizione territoriale;
13. coordinare e provvedere alla integrazione al lavoro dei Collegi dei Maestri Architetti dipendenti;
14. promuovere, quando possibile, un congresso annuale dei Fratelli della Regione, per trattare i maggiori interessi della Regione e per rinsaldare l'affratellamento dei Membri il Rito nella Regione stessa;
15. proporre alla Gran Loggia i provvedimenti ritenuti opportuni contro i Collegi dei Maestri Architetti il cui funzionamento non sia ritenuto regolare;
16. mantenere continuo contatto con la Gran Loggia, suggerendo quei provvedimenti e quelle opere ritenuti necessarie nell'interesse delle finalità massoniche e rituali.

TITOLO IV
DELLA GRAN LOGGIA

Art. 21

La Gran Loggia ha il governo generale del Rito Simbolico Italiano.

Art. 22

La Gran Loggia è costituita da Membri di diritto e da Membri elettivi.

Sono Membri di diritto:

1. I Presidenti delle Logge Regionali
2. I Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti.

Sono Membri elettivi i Delegati delle Logge Regionali, in ragione di quattro per ciascuna Loggia Regionale.

I Membri di diritto fanno parte della Gran Loggia “*pro tempore*”, i Membri elettivi per un biennio.

Art. 23

La Gran Loggia elegge il proprio Presidente sopra una terna di Maestri Liberi Muratori proposta dai Collegi dei Maestri Architetti, appositamente convocati.

Egli dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Qualora risultasse eletto un componente della Gran Loggia, dovrà provvedersi alla integrazione della rappresentanza della Loggia Regionale o del Collegio dei Maestri Architetti di provenienza.

Art. 24

La Gran Loggia è diretta e amministrata da un Consiglio di Presidenza, composto da:

- 1 – Presidente della Gran Loggia, Presidente
- 2 - Primo Gran Sorvegliante, Vice Presidente
- 3 - Secondo Gran Sorvegliante
- 4 - Grande Oratore
- 5 - Gran Segretario
- 6 - Gran Tesoriere
- 7 - Gran Cerimoniere

I componenti del Consiglio di Presidenza durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Essi non possono continuare a dirigere altri Corpi Rituali, salvo che la Gran Loggia non creda, per motivi di carattere contingente ed eccezionale, di derogare

transitoriamente a tale norma.

Art. 25

La Gran Loggia ogni due anni, in Tenuta da tenersi al Solstizio d'inverno, elegge i Membri del Consiglio di Presidenza.

Nella stessa Tenuta il Presidente procederà alla istallazione.

Art. 26

La Gran Loggia si raduna di regola ogni semestre nella Capitale dello Stato con decreto del Presidente, contenente l'ordine dei lavori.

Possono essere convocate Tenute, di iniziativa del Presidente, oppure su deliberazione del Consiglio di Presidenza, o anche per iniziativa di un terzo dei Collegi dei Maestri Architetti.

Art. 27

I Presidenti delle Logge Regionali ed i Presidenti dei Collegi dei Maestri Architetti che, per giustificato motivo, dichiarato per iscritto, non possono intervenire alla Tenuta della Gran Loggia, saranno sostituiti dai Primi Sorveglianti ed in mancanza di questi dai Secondi Sorveglianti.

Art. 28

Il Consiglio di Presidenza deve riunirsi almeno una volta ogni due mesi.

Art. 29

Il Consiglio di Presidenza presenterà nella Tenuta del secondo semestre di ogni anno, il rendiconto morale ed economico dell'esercizio scaduto, nonché il paiano finanziario per l'anno successivo. Può adottare, nei casi di urgenza, provvedimenti di competenza della Gran Loggia, con l'obbligo di chiederne la ratifica alla prima Tenuta di essa.

Art. 30

La Gran Loggia:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge i Componenti del Consiglio di Presidenza;
- c) convoca le Assemblee Nazionali straordinarie;
- d) si costituisce in Corte di Giustizia, ai sensi e per effetti dell'art. 53;
- e) presenta all'Assemblea Nazionale ordinaria la relazione morale ed economica dell'ultimo biennio;
- f) promuove e regola la fondazione delle Logge Regionali e ne determina, occorrendo, la giurisdizione;
- g) rilascia le Bolle di fondazione dei Corpi Rituali ed i Diplomi di

- riconoscimento;
- h) prescrive i distintivi, i disegni dei Labari dei Corpi e dei loro componenti;
 - i) prescrive i Rituali;
 - l) - vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento del Rito da parte di tutte le Camere Rituali;
 - m) promuove e dirige il lavoro del Rito;
 - n) promuove e regola i rapporti del Rito Simbolico con la Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia (Grande Oriente d'Italia) e con gli altri Riti riconosciuti della Comunione Italiana;
 - o) promuove con tutti i mezzi l'alta cultura massonica e la diffusione delle idealità dell'Ordine e del Rito in particolare;
 - p) giudica inappellabilmente sulle questioni riguardanti il Rito;
 - q) sanziona i provvedimenti proposti dal Consiglio di Presidenza a carico delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti il cui funzionamento non sia regolare
 - r) può deputare, quando lo creda necessario, uno o più Membri della Gran Loggia presso i Corpi Rituali, con l'incarico di vigilare sull'osservanza degli Statuti;
 - s) delibera sul rendiconto morale ed economico, sul piano finanziario e sul programma di azione massonica per l'anno successivo, presentati dal Consiglio di Presidenza;
 - t) discute le proposte presentate dal Consiglio di Presidenza ed iscritte all'ordine dei Lavori;
 - u) esercita, infine, ogni altra attribuzione che le venga demandata dagli Statuti del Rito.

Art. 31

Il Presidente è il Capo Supremo del Rito Simbolico Italiano. Egli rappresenta la Gran Loggia nell'intervallo fra le convocazioni.

Art. 32

Il Gran Maestro degli Architetti:

- a) installa il Consiglio di Presidenza ai sensi dell'art. 25;
 - b) installa i Dignitari delle Logge Regionali ai sensi dell'art. 18;
 - c) convoca e presiede le Tenute della Gran Loggia, anche se costituita in Corte di Giustizia;
 - d) convoca e presiede le Assemblee ordinarie, presiede e convoca quelle straordinarie;
 - e) promulga e fa eseguire le deliberazioni della Gran Loggia e delle Assemblee Nazionali;
 - f) firma le Bolle di fondazione e i Diplomi di riconoscimento;
 - g) assume la Presidenza di qualsiasi Tenuta dei Corpi Rituali alle quali intervenga;
17. ha voto decidente nelle votazioni, in caso di parità ei voti, sperimentate fino alla terza volta; può sospendere per gravi motivi le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti e dichiararne decaduto il Seggio dei Dignitari;
18. può sospendere per gravi motivi le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri

- Architetti;
19. prendere, in via d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Presidenza, con l'obbligo di chiedere la ratifica alla prima Tenuta ;
 - l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli vengono conferite dagli Statuti del Rito.

Art. 33

Il Presidente, udito il parere del Consiglio di Presidenza, concede il Nulla Osta per le elezioni dei Dignitari delle Logge Regionali e dei Collegi dei Maestri Architetti ed approva i Regolamenti interni dei Corpi Rituali.

Art. 34

Il Presidente, udito il parere del Consiglio di Presidenza, nomina e revoca gli impiegati della Gran Loggia i quali devono essere Maestri regolarmente iscritti ad un Collegio di Maestri Architetti.

Art. 35

Il Gran Maestro degli Architetti, sotto la sua responsabilità e nel limite delle sue attribuzioni, può affidare incarichi temporanei a Membri della Gran Loggia, come suoi Delegati o Rappresentanti.

Art. 36

Il Primo Gran Sorvegliante, Vice Presidente, sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni, in caso di assenza o impedimento e, insieme al Secondo Gran Sorvegliante, lo coadiuva nel governo del Rito.

Quando il Vice Presidente sarà assente o impedito, il Secondo Sorvegliante lo sostituirà in tutte le sue funzioni.

Art. 37

Il Grande Oratore vigila alla esecuzione degli Statuti e Regolamenti e all'osservanza dei Rituali e formula le conclusioni alla fine di ogni discussione.

Firma, insieme al Presidente e al Gran Segretario, i verbali delle Tenute della Gran Loggia e delle Assemblee.

Art. 38

Il Gran Segretario firma la corrispondenza; ha la direzione della Gran Segreteria, dell'Archivio e dell'Anagrafe; ad ogni Tenuta della Gran Loggia presenta una relazione sommaria sui Corpi Rituali, sull'anagrafe e sul movimento del Rito.

Art. 39

Il Gran Tesoriere cura la riscossione delle Entrate e provvede alle spese della Gran

Loggia in conformità alle deliberazione adottate dal Consiglio di Presidenza; compila ogni anno il Bilancio Consuntivo ed il Preventivo, che debbono essere approvati nella Tenuta della Gran Loggia, secondo l'art. 30.

Il Gran Tesoriere promuove dalla Gran Loggia l'ammonizione dei Collegi dei Maestri Architetti morosi da sei mesi nella rimessa delle tasse dovute.

Per i Collegi di Maestri Architetti morosi da un anno, deve chiedere al Grande Oratore di promuoverne lo scioglimento, peperò prima di avanzare questa richiesta, il Gran Tesoriere dovrà diffidare formalmente i Collegi dei Maestri Architetti morosi a mettersi in regola col Tesoro della Gran Loggia.

TITOLO V
DELLE ASSEMBLEE NAZIONALI

Art. 40

Le Assemblee Nazionali, tanto ordinarie che straordinarie, si tengono di regola nella Capitale dello Stato, sotto la Presidenza del Presidente della Gran Loggia, e vi partecipano i rappresentanti dei Collegi dei Maestri Architetti, in regola col Tesoro della Gran Loggia, in ragione di uno per ogni dieci Maestri o frazione, iscritti ai Collegi dei Maestri Architetti.

Art. 41

Le Assemblee Nazionali Straordinarie sono convocate dalla Gran Loggia secondo l'art. 30, o su richiesta di almeno un terzo dei Collegi dei Maestri Architetti.

Art. 42

Le Assemblee Nazionali Ordinarie, sono convocate con Decreto del Presidente della Gran Loggia, almeno tre mesi prima della data della Tenuta.

Art. 43

Le Assemblee Nazionali si costituiscono e lavorano a somiglianza dei Collegi dei Maestri Architetti.

Il Consiglio di Presidenza della Gran Loggia esercita le funzioni ad esso devolute.

Art. 44

Spetta alle Assemblee Nazionali, apportare modifiche agli Statuti del Rito.

Le Assemblee nazionali ordinarie deliberano sulla relazione morale ed economica di cui al precedente art. 30 e su tutti gli argomenti ad essa deferiti dalla Gran Loggia ed iscritti all'Ordine dei Lavori.

Con voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti, le Assemblee possono discutere e deliberare anche su argomenti non iscritti all'Ordine dei Lavori.

Art. 45

Ogni rappresentante ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza; quelle riguardanti modifiche agli Statuti, sono prese a maggioranza assoluta di tutti i Maestri Liberi Muratori iscritti ai Collegi dei Maestri Architetti.

Art. 46

I Membri della Gran Loggia hanno facoltà di partecipare alle Assemblee e di prendervi la parola; essi però sono privi di voto a meno che non siano rappresentanti di Collegi di Maestri Architetti. In questo caso possono votare su tutti gli argomenti eccettuati quelli relativi a relazioni della Gran Loggia.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 47

La Gran Loggia stabilisce annualmente la misura della tassa di capitazione da versarsi dai Collegi dei Maestri Architetti al Tesoro della Gran Loggia.

La tassa sarà corrisposta dai Collegi dei Maestri Architetti sulla base degli iscritti al 1° luglio, a quote semestrali anticipate.

I Collegi dei Maestri Architetti stabiliranno annualmente la quota mensile da versarsi dai singoli Fratelli al Tesoro del Collegio.

La Loggia Regionale trae i mezzi per il suo funzionamento dal contributo dei Collegi dei Maestri Architetti dipendenti e da altri contributi da essa determinati di anno in anno.

La Gran Loggia determinerà, infine, le Tasse di Ammissione al Rito e per il rilascio delle Bolle di fondazione e dei diplomi di riconoscimento.

Art. 48

Tutte le elezioni previste dagli Statuti, sono fatte a scrutinio segreto e sulla base della maggioranza. Sono vietate le elezioni per acclamazione, le nomine *ad honorem*, le nomine *ad vitam*, le proposte di candidatura e le dichiarazioni di voto.

Tutti gli uscenti sono rieleggibili. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di iscrizione al Collegio dei Maestri Architetti.

I Corpi Rituali possono, in caso di necessità, procedere alla elezione di un Oratore, di un Segretario e di un Cerimoniere aggiunto.

Art. 49

Le Logge Regionali e i Collegi dei Maestri Architetti possono essere sciolti quando vengano a mancare le condizioni della loro costituzione o per motivi di ordine.

I Presidenti sono personalmente responsabili della restituzione alla Gran Segreteria della Bolla di fondazione e della rimessa:

1. - di Rituali
2. - del Labaro.
3. - del Sigillo.
4. - della Matricola.
5. - del Tesoro.
6. - dell'Archivio.

Art. 50

La Gran Loggia, le Logge Regionali, i Collegi dei Maestri Architetti hanno Labari propri, in armonia con le disposizioni emanate dalla Gran Loggia.

Art. 51

I Membri della Gran Loggia hanno una particolare insegna, costituita da una sciarpa di colore azzurro, decorata con l'aquila romana in oro.

I Membri della Loggia Regionale hanno una particolare insegna, costituita da una sciarpa di colore azzurro, decorata con l'aquila romana in argento.

I Componenti dei Collegi dei Maestri Architetti hanno una particolare insegna costituita da una sciarpa di colore azzurro, decorata con una squadra su cui è sovrapposto un compasso con le punte aperte a 45 gradi, con iscritta una stella a cinque punte ed in tutto conforme alla tradizionale sciarpa dei Maestri..

La Gran Loggia fornirà i relativi modelli.

Art. 52

Di ogni Tenuta ordinaria e straordinaria di tutte i Corpi Rituali, sarà redatto un verbale a cura del Segretario.

Il verbale dovrà essere letto all'apertura dei lavori della Tenuta successiva e, approvato, verrà firmato dal Presidente, dall'Oratore e dal Segretario.

TITOLO VII
DELLA GIUSTIZIA MASSONICA DEL RITO

Art. 53

Gli organi della Giustizia Massonica Rituale sono:

- 1° - Il Tribunale, composto da cinque membri, istituito presso ogni Collegio dei Maestri Architetti, che giudica le colpe dei propri appartenenti;
- 2° - Il Tribunale, composto da cinque membri, istituito presso la Loggia Regionale, che giudica in prima istanza le colpe massoniche rituali dei dipendenti Collegi dei Maestri Architetti, e, in seconda istanza, sulle sentenze emesse dai Tribunali dei dipendenti Collegi di Maestri Architetti;
- 3° - La Gran Loggia, costituita in Corte di Giustizia, che giudica le colpe rituali imputabili ai propri Membri ed alle Logge Regionali, ed in seconda istanza sulle sentenze emesse dai Tribunali delle Logge Regionali contro i dipendenti Collegi dei Maestri Architetti.

Alla Gran Loggia costituita in Corte di Giustizia spetta la conoscenza dei processi di revisione delle sentenze pronunciate dalle Logge Regionali in grado di appello.

L'appello avverso le sentenze pronunziate dai Tribunali di primo grado, può essere proposto dall'interessato e dall'Oratore e deve essere depositato entro trenta giorni dalla comunicazione scritta del dispositivo all'interessato.

Il giudizio di revisione, per le sentenze emesse dai Tribunali delle Logge Regionali in grado di appello, può essere proposto dall'interessato e dall'Oratore entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta del dispositivo della sentenza stessa all'interessato.

Durante il processo e sino a quando non siano decorsi tutti i termini previsti dal presente articolo, il giudicabile è sospeso da ogni diritto massonico.

L'Oratore ed il Segretario o i rispettivi Aggiunti, di ogni Corpo Rituale funzioneranno rispettivamente da rappresentante della Legge e da Cancelliere e non partecipano alla votazione.

Nessuno può fare parte contemporaneamente di diversi organi giurisdizionali della giustizia massonica rituale.

Art. 54

Costituisce colpa massonica rituale ogni mancanza volontaria agli Statuti ed Regolamenti del Rito Simbolico Italiano, ogni violazione degli obblighi assunti entrando a far parte del Rito.

Sono colpe:

- 1° - ogni fatto diretto a distruggere e menomare la sicurezza e la integrità del

- Rito Simbolico Italiano;
- 2° - la ribellione contro le Supreme Autorità del Rito Simbolico Italiano;
 - 3° - la calunnia e la diffamazione contro uno o più Fratelli aderenti al Rito, o contro i Corpi Rituali;
 - 4° - l'abituale violazione delle forme Rituali, la negligenza nell'adempimento del dovere, l'incuria nella esecuzione delle disposizioni della Gran Loggia.

Art. 55

Le pene da comminarsi ai Fratelli sono:

- 1° la interdizione fino a tre anni, dalle Cariche Rituali;
- 2° - la sospensione da un mese ad un anno dei diritti derivanti dall'appartenenza al Rito Simbolico Italiano;
- 3° l'espulsione dal Rito e la denuncia al Tribunale Circo-scrizionale di cui all'art. 94 della Costituzione della Gran Loggia Nazionale dei Liberi Muratori d'Italia (Grande Oriente d'Italia).

Art. 56

Il Presidente può esercitare, intesa la Gran Loggia, il diritto di condono e di grazia a beneficio dei Maestri Liberi Muratori professanti il Rito Simbolico Italiano.

Il Presidente, pur non essendo vincolato al parere della Gran Loggia, deve sempre motivare i provvedimenti adottati in difformità del parere.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I

Il presente Statuto avrà vigore dal giorno della loro promulgazione che dovrà essere fatta non oltre tre mesi dall' approvazione dell'Assemblea Nazionale.

INDICE

| | | |
|---|-----|----|
| DECRETO DI PROMULGAZIONE | Pag | 2 |
| DICHIARAZIONE DI PRINCIPII DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO | “ | 3 |
| I “CINQUE PUNTI DELLA FRATELLANZA” DEI LIBERI MURATORI | “ | 4 |
| STATUTO DEL RITO SIMBOLICO ITALIANO: | | |
| Titolo I -- Disposizioni generali (Art 1 – 3) | “ | 6 |
| Titolo II -- Del Collegio dei Maestri Architetti (Art. 4 – 13) | “ | 7 |
| Titolo III -- Della Loggia Regionale (Art. 14 - 20) | “ | 10 |
| Titolo IV -- Della Gran Loggia (Art. 21 - 39) | “ | 12 |
| Titolo V -- Delle Assemblee Nazion. (Art. 40 - 46) | “ | 17 |
| Titolo VI -- Disposizioni comuni (Art. 47 - 52) | “ | 19 |
| Titolo VII -- Della Giustizia Massonica Rituale (Art. 53 - 56) | “ | 21 |
| Disposizioni transitorie (I) | “ | 22 |